DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — SABATO 10 GENNAIO — NUM. 7

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell' Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

È aperto l'abbonamento
alla Raccolta delle

LEGGI E DECRETI

ESTRATTI
DALLA
GAZZETTA UFFICIALE
(Annata 1891)

Prezzo d'abbonamento per un anno . . . L. 7. —
I volumi completi saranno posti in vendita a » 8. —

Si prega di inviare le richieste d'abbonamento alla **Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli, in Roma,** possibilmente prima del 8 gennaio prossimo, perchè si possa regolarne la tiratura.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: R. decreto *numero 7350 (Serie 3ª), che approva la cancellazione di due strade dall'elenco delle provinciali di Mantova* — **Relazioni e RR. decreti** *numeri 7351, 7352, 7353 (Serie 3ª), che autorizzano una 15ª, 16ª e 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro* — **R. decreto** *numero MMMMXLIX (Serie 3ª, parte supplementare), che approva il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Piobbico (Pesaro-Urbino)* — **R. decreto** *numero MMMML (Serie 3ª, parte supplementare), che approva l'annesso statuto organico del Circolo giuridico di Palermo* — **R. decreto** *numero MMMMLI (Serie 3ª, parte supplementare), che approva il nuovo statuto organico dell'Asilo infantile di Induno-Olona (Como)* — **Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente — Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria — Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie — Disposizioni fatte nel personale dei notari* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** *Circolare ai signori prefetti e sottoprefetti del Regno sul regolamento sulle caldaie a vapore - Verificazione dei manometri campioni* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifiche d'intestazione* — **Concorsi** — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE

Telegrammi dell' Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7350** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 3 ottobre 1887 del Consiglio provinciale di Mantova, con la quale, approvandosi alcune modificazioni all'elenco delle provinciali, furono escluse da questa categoria le strade: Goito-Volta e Sermide-Quattrelle;

Visti i ricorsi prodotti dai comuni di Volta e di Felonica contro la divisata cancellazione delle predette strade dal novero delle provinciali;

Ritenuto: che la strada Goito-Volta serve a congiungere il capoluogo della provincia col capoluogo di un distretto puramente nominale, essendo da più anni chiuso l'ufficio di Commissariato; e manca, quindi, una ragione sufficiente per considerarlo parificato al circondario, per gli effetti dell'art. 13, capoverso 6, della vigente legge sui lavori pubblici;

Che non ha caratteri di provinciale la strada Sermide-Quattrelle, la quale fa capo, nel territorio Ferrarese, ad una via comunale, mentre, per quanto riguarda le comunicazioni tra Mantova e Ferrara, havvi la provinciale Sermide-Pilastri, che si collega ad altra provinciale nel Ferrarese;

Udito l'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la cancellazione delle strade Goito-Volta e Sermide-Quattrelle dall'elenco delle provinciali di Mantova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1890.

UMBERTO.

FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re, *in udienza del 28 dicembre 1890 del Ministro del Tesoro sul decreto per prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 70,233 pel pagamento di forniture straordinarie di stampe relative all'attuazione del nuovo Codice penale.*

SIRE,

La pubblicazione del nuovo Codice penale reso necessaria la stampa di tutti i voluminosi atti delle Commissioni, che dovevano prepararne l'eseguimento.

Compiuta la liquidazione dei relativi conti, è venuto a risultare, che restavano ancora da pagarsi L. 70,233, le quali non potrebbero sopportarsi coi fondi stanziati nello Stato di previsione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario in corso al capitolo n. 82 « Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria - Ministero di Grazia e Giustizia - Amministrazione centrale », essendo l'assegnazione del medesimo appena sufficiente a sopperire alle ordinarie esigenze del servizio.

Non potendosi poi ulteriormente ritardare il pagamento di detta somma, il Consiglio dei ministri deliberò di provvedere al riguardo, mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Mi onoro pertanto sottoporre all'approvazione della M. V. il relativo decreto.

Il Numero **7351** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1,103,956, rimane disponibile la somma di L. 1,896,044;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, *interim* per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *Spese impreviste*, inscritte al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, è autorizzata una 15ª prelevazione nella somma di lire settantamila duecentotrentatre (L. 70,233) da portarsi in aumento al capitolo n. 82 « Economato generale — Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria — Ministero di Grazia e Giustizia — Amministrazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1890.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re, *in udienza del 28 dicembre 1890 del Ministro del Tesoro sul decreto per la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 12,000 per fitto di locali ad uso di dispensari celtici.*

SIRE,

La trasformazione dei sifilicomi e degli uffici sanitari di P. S. ordinata colla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, richiedeva talune spese che, all'epoca dell'approvazione dello Stato di previsione del Ministero dell'Interno pel 1890-91, non poteronsi per mancanza di dati determinare, neppure in somma approssimativa.

Ora, in conseguenza dello sviluppo che nell'interesse della sanità pubblica si è dato a quell'importante servizio, fu riconosciuta l'urgenza di provvedere senza indugio all'affitto di locali indispensabili per l'apertura di nuovi dispensari e per l'ingrandimento di alcuni altri, in modo che gl'impegni assunti per fitto di locali sorpassano della somma di lire 12,000, lo stanziamento del relativo capitolo n. 35 — « *Dispensari celtici e soppressi uffici sanitari. Fitto di locali* » del bilancio predetto.

Trattandosi di spesa realmente imprevedibile, nonchè di assoluta necessità ed urgenza, il Consiglio dei Ministri ravvisò l'opportunità di farvi fronte, mediante prelevazione di corrispondente somma dal fondo di riserva per le spese impreviste.

A tale effetto mi onoro sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto, col quale viene autorizzata la prelevazione medesima.

Il Numero **7352** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,174,189, rimane disponibile la somma di lire 1,825,811;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, *interim* per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritte al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di lire dodicimila (L. 12,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 35 « Dispensari celtici e soppressi uffici sanitari — Fitti locali (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1890.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re, ***in udienza del 28 dicembre 1890 del Ministro del Tesoro, sul decreto per prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di lire 1,000,000 per riparazioni alle opere idrauliche danneggiate dalle piene del 1889.***

SIRE,

Nella tornata della Camera dei deputati del 7 luglio 1890, discutendosi il disegno di legge relativo ai danni prodotti dalle piene dell'autunno 1889, venne dai Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro dichiarato che, in attesa dei provvedimenti da proporsi in seguito, si sarebbero eseguiti i lavori più urgenti di riparazione, valendosi del fondo di riserva per le spese impreviste.

Già con R. decreto in data 27 settembre u. s., n. 7155, fu al riguardo autorizzata una prelevazione dal fondo medesimo della somma di lire 500,000, la quale venne portata in aumento al capitolo n. 29, *Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario in corso.

Ora essendo necessario mettere a disposizione dello stesso Ministero nuovi fondi per provvedere ad altre opere di imprescindibile urgenza, il Consiglio dei Ministri deliberò di procedere ad una ulteriore prelevazione di lire 1,000,000, da assegnarsi pure in aumento al capitolo sovracitato.

A tale scopo il riferente si onora sottoporre all'approvazione di V. M. il seguente decreto, col quale viene autorizzata la prelevazione medesima.

Il Numero **7353** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1,186,189, rimane disponibile la somma di L. 1,813,811;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, *interim* per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritte al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di lire un milione (L. 1,000,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 29 « Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1890.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMMXLIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla Società della Cassa di risparmio di Piobbico in provincia di Pesaro-Urbino, prese nelle adunanze generali dei 12 luglio e 14 ottobre 1890, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio predetta;

Veduta la legge 15 luglio 1888, N. 5546 (Serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Piobbico, composto di quarantaquattro articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, con la modificazione di cui nell'articolo seguente.

Art. 2.

All'ultimo capoverso dell'articolo 21 è sostituito il seguente:

« I fondi occorrenti per il servizio giornaliero, sono nelle « mani del Cassiere. Il numerario esuberante, i valori di « proprietà della Cassa e le cambiali sono custodite in « una cassa-forte di cui tengono le chiavi il cassiere ed il « presidente o il direttore. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1890.

UMBERTO

MICELI.

Visto: *Il Guardasigilli* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMMI** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 16 maggio 1889, N. MMMCCCLXV (Serie 3ª, parte supplementare) col quale erigevasi in ente morale il Circolo Giuridico di Palermo;

Veduto il progetto di statuto organico approvato dal detto circolo e presentato alla Nostra approvazione;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto organico del Circolo Giuridico di Palermo, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Statuto del Circolo Giuridico di Palermo

TITOLO I.

Scopo — Sede — Rappresentanza — Patrimonio e introiti della Società.

1. — La Società Scientifica, fondata in Palermo nell'anno 1868 con il titolo *Circolo Giuridico* ed eretto ad Ente morale con R. decreto 16 maggio 1889, n. 3365 (serie 3ª suppl.) ha per iscopo di promuovere ed estendere la coltura delle scienze giuridiche e politico sociali.

2. A tal fine essa:

a) tiene una sala di lettura ed una Biblioteca, curando l'acquisto di opere e pubblicazioni giuridiche e politico-sociali;

b) pubblica una Rivista di legislazione e giurisprudenza dal titolo *Il Circolo Giuridico*;

c) tiene sedute per letture e conferenze da farsi dai soci o per discutere intorno agli argomenti che rientrano nel suo programma;

d) intima concorsi con premi;

e) dà corsi esegetici ed esercitazioni pratiche ai soci studenti di giurisprudenza della Università di Palermo.

3 — La Società ha la sua sede entro il palazzo della R. Università di Palermo.

4. — La direzione e l'amministrazione della Società sono affidate ad un Consiglio costituito dal presidente, da un vice presidente, da un segretario, da un vice segretario, da un bibliotecario, da un vice bibliotecario, da un tesoriere e da due consiglieri.

5. — Il patrimonio della Società si compone:

a) del capitale della rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno intestato al *Circolo Giuridico* di Palermo rappresentato dal suo presidente;

b) dei libri della Biblioteca e dei mobili esistenti nei locali della Società;

c) dei lasciti di ogni genere che pervengono alla Società;

d) di tutto ciò che potrà appartenere alla Società e sarà descritto nello inventario dei beni ad essa appartenenti.

6. — Gl'introiti sociali derivano:

a) dai frutti del capitale impiegato sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno, intestato al *Circolo Giuridico* di Palermo;

b) dalle tasse di ammissione e dalle contribuzioni dei soci;

c) dalle quote di abbonamento alla Rivista *Il Circolo Giuridico*;

d) dai sussidi del Governo, del Municipio di Palermo e di altri Enti.

TITOLO II.

Dei Soci.

CAP. I. — *Delle categorie dei soci.*

7. — I soci del *Circolo Giuridico* sono divisi in cinque categorie: ordinari, corrispondenti, studenti, onorari e benemeriti.

CAP. II — *Dei soci ordinari e corrispondenti.*

8. — Possono essere soci ordinari coloro che professano e coltivano le scienze giuridiche e politico-sociali e risiedono in Palermo.

9. — Possono essere soci corrispondenti coloro che professano o coltivano le scienze giuridiche e politico-sociali e risiedono fuori di Palermo.

10. — Chi voglia far parte del *Circolo Giuridico* come socio ordinario o corrispondente, deve presentare domanda, sottoscritta da lui e da due soci ordinari al Consiglio direttivo, il quale, ove la prenda in considerazione, la presenterà tosto all'Assemblea dei soci per l'ammissione.

11. — Ogni socio ordinario o corrispondente, avuta la comunicazione della sua ammissione, è tenuto obbligarsi a far parte del *Circolo Giuridico* per tre anni. Spirato il triennio l'obbligazione s'intenderà rinnovata di anno in anno, se non sia stata espressamente rinunziata per iscritto nel novembre dell'ultimo anno del triennio o degli anni susseguenti. La dimissione non esclude mai l'obbligo del pagamento del contributo per la durata dell'obbligazione

12. — Nel caso che un socio ordinario stabilisca la sua residenza fuori Palermo, allora egli sarà considerato di pieno diritto socio corrispondente, purchè dell'allontanamento informi il presidente della Società. — Mancando tale informazione, egli è tenuto adempiere agli obblighi di socio ordinario, senza potere allegare alcuna eccezione in contrario.

Parimente il socio corrispondente, che stabilisca la sua residenza a Palermo, per il tempo in cui essa dura sarà riguardato come socio ordinario adempiendone i doveri e godendone i diritti.

Però sarà esente dal pagamento della tassa d'ammissione, stabilita nell'articolo che segue.

13 — Il socio ordinario è tenuto al pagamento di una tassa di ammissione in lire dieci e di un contributo annuo in lire trentasei, che sarà riscosso a rate bimestrali anticipatamente.

Tuttavia potrà il Consiglio direttivo dispensare dal pagamento di

metà del contributo quel socio ordinario che coabita con il padre o con il fratello, facente parte della Società.

14. — Il socio corrispondente è tenuto al pagamento anticipato di un annuo contributo di lire diciotto, in unica volta.

15. — Cadono in mora i soci ordinari che per quattro mesi consecutivi, e i soci corrispondenti che sino al 30 giugno di ogni anno, non abbiano pagato la loro quota di contributo.

Essi, previa osservanza delle disposizioni regolamentari sul riguardo, e salvo l'esperimento di ogni azione creditoria (spettante a norma dell'ultimo comma dell'art. 11) saranno cancellati dall'albo sociale.

16. — I soci ordinari hanno il diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Essi possono sempre usare alla Biblioteca, salvo l'osservanza delle disposizioni regolamentari.

Hanno ancora diritto ad un esemplare della Rivista, *Il Circolo Giuridico*, se non siano di quelli che godono del beneficio di cui all'articolo 13 alinea.

17. — Il socio ordinario che consegna un certificato di annua rendita di lire venticinque, iscritto sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, intestato al *Circolo Giuridico* e per esso al suo Presidente, è esonerato dal pagamento dell'annua contribuzione di cui all'articolo 13.

18. — I soci corrispondenti hanno diritto ad una copia della Rivista, *Il Circolo Giuridico* e quando si trovino di passaggio in Palermo possono frequentare la Biblioteca.

CAP. III. — *Dei soci onorari e benemeriti.*

19. — I soci onorari saranno nominati fra le persone più cospicue della magistratura, del foro, della cattedra e fra gli altri insigni cultori delle scienze giuridiche e politiche sociali.

20. — La proposta di nomina a socio onorario deve essere votata all'unanimità dal Consiglio direttivo e presentata all'assemblea dei soci per la votazione

Per ogni candidato sarà fatta una relazione scritta che metta in evidenza i titoli o la cultura scientifica di lui.

21. — I soci onorari possono frequentare la Biblioteca.

22. — Sono soci benemeriti i soci ordinari di cui all'art. 17, e coloro che con le formalità prescritte dall'art. 20 daranno in qualunque modo notevoli vantaggi alla Società.

CAP. IV. — *Dei soci studenti.*

23. — Gl'iscritti al corso od ai singoli corsi della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo possono far parte del *Circolo Giuridico* come soci studenti.

24. — Chi voglia essere ammesso come socio studente deve farne domanda, da lui sottoscritta, al Consiglio direttivo che la voterà, e ne darà comunicazione all'assemblea dei soci.

25. — Ogni socio studente, avuta la comunicazione della sua ammissione, è tenuto obbligarsi a far parte del *Circolo Giuridico* per un anno. Spirato l'obbligazione s'intenderà rinunziata, se non sia stata espressamente rinnovata. La dimissione non esclude mai l'obbligo del pagamento del contributo per la durata dell'obbligazione.

26. — Ogni socio studente è obbligato al pagamento di un contributo annuo in lire diciotto, che sarà riscosso in sei rate anticipate nei primi sei mesi di ogni anno.

Mancando al pagamento di una sola rata, il socio studente s'intenderà dimissionario, e, salvo sempre l'esperimento di ogni azione creditoria, a norma dell'articolo precedente, alinea, perderà i diritti di cui nei seguenti articoli.

27. — Il socio studente ha diritto ad una copia della rivista *Il Circolo Giuridico* e a frequentare la Biblioteca.

28. — Per facilitare ai soci studenti lo studio delle discipline giuridiche saranno dati, durante l'anno accademico, corsi esegetici di diritto ed esercitazioni pratiche dai soci professori della Università di Palermo, da avvocati e da magistrati, sotto la direzione del Presidente della Società o di altri da lui delegati.

29. — Il socio studente conseguita la laurea, e previa l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 10 è nominato socio ordinario o corrispondente, secondo che egli stabilisca in Palermo o fuori la sua residenza.

Nel primo caso non è obbligato al pagamento della tassa d'ammissione, di cui all'art. 13.

Il passaggio alla categoria dei soci ordinari può essere ritardato fino a due anni dopo il conseguimento della laurea pei soci studenti che restano a Palermo.

TITOLO III.

Degli Uffici sociali.

CAP. I. — *Del Consiglio direttivo.*

30. — Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio direttivo sono nominati fra i soci ordinari.

31. — Il Presidente sarà scelto in una Commissione speciale, composta dal Presidente, uscente di carica, da due componenti il Consiglio direttivo, e da sei soci nominati dall'assemblea.

Per far parte di questa Commissione come per essere nominato Presidente è necessario avere un numero di voti, maggiore di due terzi dei votanti.

32. — Uno dei due Consiglieri sarà scelto fra i soci professori della Facoltà di giurisprudenza della Università di Palermo.

33. — Gli eletti entrano in ufficio il 1° gennaio di ogni anno e vi rimangono per un biennio.

34. — Il Consiglio direttivo si rinnova per metà ogni anno.

Nel primo anno dopo la nomina scadono dall'ufficio il vice presidente, il vice segretario, il vice-bibliotecario ed il tesoriere, e ne secondo anno gli altri.

Gli uscenti possono essere rieletti.

35. — I componenti il Consiglio direttivo che escono di carica o che rinunziano al mandato ricevuto, non possono lasciare il disimpegno delle loro attribuzioni se non verranno di fatto surrogati dai successori.

Coloro che per tre volte consecutive, senza legittimo motivo, non interverranno alle sedute consigliari, o che non attenderanno all'incarico loro affidato saranno dichiarati dimissionari.

Mancando per qualsiasi ragione uno o più dei componenti il Consiglio direttivo, si provvederà per la surroga, e in tali casi i nuovi eletti resteranno in carica pel tempo che vi sarebbero rimasti coloro che essi sostituiscono.

36. — Il Consiglio direttivo si adunerà almeno una volta al mese e tutte le volte che il Presidente lo crederà necessario o ne faranno richiesta tre dei suoi componenti.

37. — Le sedute del Consiglio direttivo sono legali quando sono presenti cinque dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti fra i presenti.

In caso di parità si riproporrà la votazione in altra seduta e se anche in questa vi sarà parità, prevarrà l'opinione seguita dal Presidente.

38. — Spetta al Consiglio direttivo:

a) deliberare sul passaggio dei soci ordinari a corrispondenti o dei soci corrispondenti a ordinari, e sulle domande d'ammissione dei soci studenti e proporre l'ammissione dei soci ordinari e corrispondenti, la nomina degli onorari e benemeriti ed il passaggio dei soci studenti a soci ordinari o corrispondenti, giusta le deliberazioni del presente statuto;

b) provvedere alla cancellazione dei morosi e autorizzare i procedimenti contro di loro;

c) proporre i bilanci preventivi e rendere il conto morale;

d) formulare la pianta organica degli impiegati;

e) nominare e revocare gli impiegati, su relazione del Presidente, dandone informazioni alla Società nella prossima adunanza generale della nomina e della revoca;

f) provvedere all'amministrazione a norma del bilancio;

g) proporre i temi da discutersi nelle adunanze sociali;

h) proporre l'accettazione di lasciti o donazioni;

i) adottare quelle misure che crederà necessarie per l'esatta ese-

cuzione dello statuto e dei regolamenti, e per il miglior andamento della Società.

39. — Le spese previste dal bilancio si fanno per mandati spediti dal Ragioniere d'ordine e colla firma del Presidente.

Però le spese sull'articolo delle impreveduto si faranno previa deliberazione del Consiglio direttivo, della quale sarà presa nota nel mandato relativo.

40 — L'impinguamento d'un articolo del bilancio e lo storno da un articolo all'altro saranno proposti dal Consiglio direttivo per l'approvazione in adunanza generale.

Cap. II. — *Del Presidente.*

41. — Il Presidente rappresenta la Società in giudizio e nelle sue relazioni coa il Governo, con ogni altro Ente e con gli estranei.

42. — Come capo dell'Amministrazione, il Presidente convoca le sedute del Consiglio direttivo, ne dirige i lavori e ne eseguo le deliberazioni, convoca e presiede le sedute sociali e ne regola le discussioni; firma la corrispondenza, i processi verbali delle sedute consiliari e sociali, gli atti e documenti che interessano la Società, i diplomi di nomina e i mandati di pagamento, presiede tutte le commissioni; sospende gli impiegati, dandone immediatamente comunicazione al Consiglio direttivo; nomina e rimuove gl'inservienti

Cap. III. — *Del Segretario.*

43. — Il segretario redige e firma i diplomi di nomina dei soci e i processi verbali delle adunanze consiliari e sociali, tiene la corrispondenza della Società; cura la conservazione di tutte le carte, atti e documenti sociali e sovrintende all'Archivio; dà avviso delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Cura inoltre la compilazione dell'albo dei soci e dell'inventario e la loro rispettiva revisione annuale.

44 Il segretario conserva i lavori originali che a lui sono spediti da coloro che prendono parte ai concorsi banditi dalla Società e li consegna, chiusi i concorsi, alla Commissione esaminatrice.

Capo IV. — *Del Bibliotecario.*

45. — Il Bibliotecario sovrintende alla Biblioteca e ne cura la disciplina.

46. — D'accordo col Presidente il Bibliotecario provvede all'acquisto dei libri ed alle associazioni a giornali e rassegne giuridiche e sociali nei limiti del bilancio preventivo. Inoltre egli provvede alla compilazione dello inventario dei libri, dei cataloghi e alla loro esatta conservazione; riferisce ogni anno alla Società sul procedimento di tali lavori, su gli acquisti che nell'anno decorso sono stati fatti e su quelli che con preferenza saranno fatti, secondo le possibili richieste dei soci, ed in generale su tutto ciò che riguarda il servizio cui è preposto e all'osservanza delle speciali disposizioni che lo regolano.

Capo V. — *Del Tesoriere.*

47. — Il Tesoriere cura la riscossione di tutti gl'introiti sociali, rilasciandone le ricevute; eseguo i pagamenti giusta i mandati, che avrà cura fare quietanzare dalla parte pendente; conserva i certificati di rendita e tutti i valori appartenenti alla Società; rende ogni anno il conto materiale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre.

Capo VI. — *Degli altri uffizi sociali.*

48. — Il Vice Presidente supplisce il Presidente nei casi di assenza o d'impedimento.

Mancando anche il Vice Presidente il più anziano di età dei consiglieri terrà l'uffizio.

49. — Il Vice Segretario e il Vice Bibliotecario coadiuvano rispettivamente il Segretario e il Bibliotecario nel disimpegno del loro incarico e ne tengono le veci nei casi di assenza o di impedimento. Mancando il Vice Segretario e il Vice Bibliotecario, terrà l'uffizio il più giovane fra i componenti il Consiglio direttivo.

TITOLO IV.

Delle adunanze sociali.

50. Le sedute sociali sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo una volta al mese, le altre quando il Consiglio direttivo lo crederà opportune o quando ne facciano domanda scritta dieci soci almeno.

51. — Le riunioni destinate alle letture, conferenze e discussioni giuridiche sono pubbliche: a quelle destinate per la trattazione di ogni altro argomento o affare riguardante la Società prendono parte solamente i soci ordinari.

52. — Spetta all'Assemblea dei soci ordinari.

a) ammettere i soci ordinari a corrispondenti e nominare gli onorari e i benemeriti proposti a norma del presente statuto;

b) nominare in aprile di ogni anno due revisori del bilancio consuntivo dell'anno precedente e in novembre di ogni anno tre componenti la Commissione per lo esame del bilancio preventivo dell'anno susseguente;

c) approvare in maggio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente; in dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno susseguente; e quando ne sia richiesta, gl'impinguamenti e gli storni degli articoli del bilancio dell'anno in corso;

d) nominare ad ogni due anni in novembre i sei componenti la Commissione di cui è parola all'art. 31 del presente statuto, e nominare in dicembre d'ogni anno i componenti il Consiglio direttivo, ai sensi degli articoli 31, 32 e 34 del presente Statuto;

e) deliberare la pianta organica degli impiegati;

f) prendere atto delle comunicazioni di nomina o di revoca degli impiegati;

g) deliberare su tutte le proposte che importino aggravio al bilancio sociale o modificazioni al presente statuto;

h) deliberare sulla accettazione di lasciti e donazioni e su qualunque proposta che non sia di competenza del Consiglio direttivo.

53. — Nell'adunanza di dicembre, prima di procedersi alla nomina per le cariche sociali, il Presidente farà una relazione sull'andamento della Società per la parte morale dell'anno che finisce, e il Bibliotecario la relazione di cui all'art. 46 del presente statuto.

54. — Le sedute sono legali con la presenza di un quinto dei soci ordinari in prima convocazione e con qualunque numero in seconda convocazione.

Si richiede però sempre la presenza di venti soci almeno per la nomina dei soci onorari e benemeriti, per la nomina del Presidente o della Commissione di cui all'art. 31 e per le deliberazioni di cui all'art. 52 *g*) per gli altri casi previsti nello stesso art. 52 occorre, in prima convocazione, la presenza di un quinto dei soci ordinari, e in seconda, la presenza di almeno quindici soci ordinari.

55. — Le deliberazioni delle adunanze, salvo il disposto degli articoli 31 e 34 del presente statuto, sono prese a maggioranza assoluta di voti, per voto palese e per scrutinio segreto.

Quando trattasi di persone, la votazione deve essere fatta per scrutinio segreto.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. Se dopo due votazioni libere nessuno raggiunge la maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra coloro che hanno avuto il maggiore numero di voti.

TITOLO V.

Della Rivista « Il Circolo giuridico »

56. — La rivista « Il Circolo giuridico » tratta soltanto quegli argomenti che rientrano nello scopo e nel programma della Società.

57. — La direzione della Rivista è affidata al Presidente della Società, il quale ha facoltà di scegliere fra i soci sei collaboratori, ed uno dei quali è affidato l'ufficio di segretario della Redazione.

Il Direttore e i collaboratori formano il Consiglio di Redazione della Rivista che ha il suo ufficio nella sede della Società.

58. — Il Direttore, ove il bisogno lo richieda, potrà nominare tra i soci altri collaboratori aggiunti.

59. — Il Direttore è responsabile di quanto riguarda l'andamento della Rivista, e spetta a lui e al Consiglio di Redazione curare il miglioramento della medesima, sempre nei limiti della somma assegnata allo scopo nel bilancio sociale.

60. Saranno pubblicati nella Rivista gli atti della Società, quei la-

vori di cui la Società delibererà la pubblicazione e quegli altri che saranno trasmessi dai soci al Consiglio di Redazione e da questo approvati.

61. — I giornali, le rassegne e in genere tutte le pubblicazioni con cui la rivista « Il Circolo giuridico » fa il cambio o che in qualunque maniera perverranno alla Direzione saranno depositati alla Biblioteca della Società.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie e generali.

62. — Tutti coloro che si troveranno soci ordinari o corrispondenti del *Circolo Giuridico* quando il presente statuto entrerà in vigore, sono tenuti sottoscrivere la obbligazione di cui all'articolo 11.

La disposizione di cui all'articolo 14 non sarà applicabile a tutti coloro che si troveranno soci corrispondenti quando il presente statuto sarà approvato.

63. — La presidenza della Società e la Direzione della Rivista restano affidate al prof. Luigi Sampolo, fondatore del *Circolo Giuridico*, per tutta la di lui vita.

64. — Non potrà discutersi alcuna modificazione nel presente statuto, se non quando ne sarà fatta domanda al Consiglio direttivo da venti soci almeno, o ne sarà fatta proposta dal Consiglio direttivo.

Le proposte di modificazione devono essere comunicate ai soci due volte nel periodo di un mese anteriore al giorno fissato per la discussione, e per essere approvate devono raccogliere i voti favorevoli di due terzi dei soci presenti.

65. — Il Consiglio direttivo redigerà i regolamenti per l'esecuzione del presente statuto, per la sala di lettura, per la Biblioteca, per l'Amministrazione e per ogni altro ramo di servizio.

66. — Il presente statuto entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Decreto reale che lo approva.

Roma, 7 dicembre 1890.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

Il N. **MMMMDLI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il nuovo statuto organico dell'Asilo Infantile di Induno-Olona, deliberato dalla assemblea generale dei soci in seduta del 31 marzo 1889;

Vista la deliberazione 25 maggio decorso, con la quale il Consiglio comunale di Induno-Olona ha approvato la proposta parziale riforma dello statuto attualmente in vigore per l'Opera Pia;

Vista la corrispondente deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Como;

Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;

Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

É approvato il nuovo statuto organico dell'Asilo Infantile di Induno-Olona, portante la data 29 novembre p. p., composto di trenta articoli, a condizione che all'art. 12 dopo le parole *sono rieleggibili* sieno aggiunte le seguenti « non però più di una volta di seguito » e che l'art. 14 sia completato aggiungendovi le parole *o la nuora*.

Il detto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1890.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:*

Con decreti ministeriali del 3 gennaio 1891:

A Micono cav. Giuseppe, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con lo stipendio di lire 5000, dal 1° febbraio 1885, è assegnato l'aumento del decimo in lire 500, con decorrenza dal 1° febbraio 1891:

A Bosio cav. Giuseppe, segretario nella carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con lo stipendio di lire 4000, dal 1° febbraio 1885, è assegnato l'aumento del decimo in lire 400, con decorrenza dal 1° febbraio 1891;

A Vozzi cav. Giovanni, segretario nella carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con lo stipendio di lire 4000, dal 1° febbraio 1885, è assegnato l'aumento del decimo in lire 400, con decorrenza dal 1° febbraio 1891.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con decreto ministeriale del 31 dicembre 1890:

All'uditore Marini Carlo, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento Castello in Cagliari con regio decreto del 23 ottobre 1890, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal 17 novembre u. s.

Con decreti ministeriali del 3 gennaio 1891:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 9000, dal 1° gennaio 1891:

Gherzi-Paruzza comm. Enrico, presidente di sezione della corte d'appello di Torino;

Clerici comm. Angelo, presidente di sezione della corte d'appello di Milano.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 7000, dal 1° gennaio 1891:

Frignani cav. Luigi, consigliere della sezione di corte d'appello in Modena.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 7000, dal 1° febbraio 1891:

Villa cav. Giulio, consigliere della corte d'appello di Milano.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 7000, dal 1° gennaio 1891:

Amati cav. Polidoro sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Venezia.

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 5000, dal 1° gennaio 1841:

Cavalli Francesco, presidente del tribunale civile e penale di Voghera.

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 5000, dal 1° febbraio 1891:

De Francesco Gaetano, presidente del tribunale civile e penale di Massa.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 3500, dal 1° febbraio 1891:

Cocchiararo Macario, giudice del tribunale civile e penale di Roma;

Romagnoli Edoardo, giudice del tribunale civile e penale di Bologna;

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 5000 dal 1° gennaio 1891:

Robecchi cav. Alberto, procuratore del Re presso il tribunale di Vercelli.

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 5000 dal 1° febbraio 1891:

Liperi-Pais cav. Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale di Ferrara.

Con decreto ministeriale del 3 gennaio 1891:

È concesso l'aumento del decimo in lire 600 sull'attuale stipendio di lire 6000 dal 1° gennaio 1891 ai signori:

Petruccelli cav. Luigi, consigliere della corte d'appello di Napoli;

Tela cav. Carlo Alberto, consigliere della corte d'appello di Torino;

De Ambrosio cav. Francesco, consigliere della corte d'appello di Trani;

Baudana-Vaccolini cav. Cesare, consigliere della sezione di corte di appello in Macerata.

E' concesso l'aumento di lire 100 sull attuale stipendio di lire 3500 dal 1° gennaio 1891 al signor:

Sergiacomi cav. Filippo, giudice del tribunale civile e penale di Roma.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 300 sull'attuale stipendio di lire 3000, dal 1° gennaio 1891, ai signori;

Stiati cav. Dante, giudice del tribunale civile e penale di Roma;

Tolasi Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Brescia:

Farri Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Reggio Emilia;

Dino Guida Ernesto, giudice del tribunale civile e penale di Napoli;

Lo Re Michele Eugenio, giudice del tribunale civile e penale di Frosinone;

Avenati-Bassi Carlo, giudice del tribunale civile e penale d'Ivrea;

Falconi Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Milano.

Ciccarelli Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Termini Imerese.

Fusi Ambrogio, giudice del tribunale civile e penale di Milano

Porcu Salvatore, giudice del tribunale civile e penale di Gerace.

Pennasilico Michele, giudice del tribunale civile e penale di Roma.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° dicembre 1890, con l'annuo stipendio di lire 2500, i signori:

Russo Giacomo, pretore del mandamento Monte Pietà in Palermo.

Verdelli Luigi, pretore del 3° mandamento di Brescia.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° gennaio 1891, con l'annuo stipendio di lire 2500, i signori:

Antonioli Giovanni Maria, pretore del mandamento di Montechiari.

Romoli Luigi, pretore del mandamento di Somma Lombarda.

Grossi Federico, pretore del mandamento di Gravellona.

E' concesso l'aumento sessennale sullo stipendio da lire 2200 a lire 2420 dal 1° gennaio 1891, ai signori:

Manfredi Alfredo, pretore del mandamento di Manfredonia.

Milano Nicola, pretore del mandamento di Majori.

De Ninno Domenico, pretore del mandamento di Palo del Colle.

Novelli Emilio, pretore del mandamento di Montegiorgio.

Grassi Antonio, pretore del mandamento di San Giovanni Valdarno.

Bollini Marchisio, detto Predosa Prospero, pretore del mandamento di San Benigno.

Buonomo Leopoldo, pretore del mandamento di Angri.

Pasetti Luigi, pretore del mandamento di Scopa.

Da Ponte Gerardo, pretore del mandamento di Abbiategrasso.

Scagnozzi Luigi, pretore del mandamento di Laconi.

Con RR. decreti del 4 gennaio 1891:

Miglio cav. Ettore, consigliere della Corte di appello, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Roma con l'annuo stipendio di lire 9000.

Capozzi cav. Vincenzo, consigliere della Corte d'appello di Trani in aspettativa per motivi di salute a tutto il 19 dicembre 1890, è confermato nell'aspettativa medesima a sua domanda per due mesi, dal 20 dicembre 1890 con l'assegno annuo di lire 3000.

Marinelli cav. Graziano, consigliere della Corte di appello di Trani, in aspettativa per motivi di salute, a tutto dicembre 1890, è confermato nell'aspettativa medesima a sua domanda per due mesi dal dal 1° gennaio 1891, con l'assegno in ragione di annue lire 3000.

Capparello cav. Leopoldo, presidente del tribunale civile e penale di Sarzana, è nominato consigliere della Corte d'appello di Casale, con lo stipendio di lire 6000.

Piloni cav. Enrico, presidente del tribunale civile e penale di Milano, è nominato consigliere della Corte di appello di Milano, con lo stipendio di lire 6000.

Giannone De Majoribus cav. Scipione, presidente del tribunale civile e penale di Cuneo, è nominato consigliere della Corte di appello di Catanzaro, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Ottone cav. Evasio, presidente del tribunale civile e penale di Biella, è nominato consigliere della Corte di appello di Genova, con lo stipendio di lire 6000.

Beria d'Argentina Luigi, presidente del tribunale civile e penale di Savona, è tramutato a Milano col suo consenso

Monti Federico, già presidente dell'abolito tribunale di commercio di Senigallia, è collocato a riposo a sua domanda, nei termini dell'articolo 1, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731 dal 1° aprile 1890.

Calestani Luigi, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Castelnuovo di Garfagnana, è collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute, per due mesi dal 30 dicembre 1890 con l'assegno in ragione di annue lire 2,500.

Ferrara Pietro, giudice di tribunale in aspettativa per motivi di salute, a tutto dicembre 1890, è confermato in aspettativa, a sua domanda, per gli stessi motivi di salute per quattro mesi dal 1° gennaio 1891, con l'assegno in ragione di annue lire 1,500.

Gini Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Lucca, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è incaricato ivi della istruzione dei processi penali con l'annua indennità di lire 400.

Brunazzi Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Lucca, è applicato ivi all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di lire 400.

Magri Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Mantova in aspettativa per motivi di salute tutto il 15 gennaio 1891, è confermato in aspettativa a sua domanda per gli stessi motivi di salute per tre mesi dal 16 gennaio 1891 con l'assegno in ragione di annue lire 1,500.

Liberatore Vincenzo, pretore del mandamento di Gallipoli, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Viterbo con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Semmola Giovanni, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Napoli, in aspettativa per motivi di salute a tutto dicembre 1890, è richiamato in servizio presso lo stesso tribunale di Napoli con decorrenza dal 1° gennaio 1891.

Marini Donato, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, è collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia e per mesi dieci a decorrere dal 1° gennaio 1891.

Scatagni Lorenzo, pretore del mandamento di Oria, è tramutato al mandamento di Gallipoli.

Mellini Federigo, uditore e vice pretore nella pretura urbana di Firenze, è dispensato, a sua domanda, dalla carica di uditore, con-

servando quella di vice pretore con destinazione al 4° mandamento della detta città.

Gabrielli Antonio, uditore e vice pretore nel 4° mandamento di Firenze, è destinato nelle stesse qualità alla pretura urbana della detta città.

Zanni Giovanni, vice pretore del mandamento di Rubiera è tramutato al mandamento di Modena-campagna.

Cavazzoni-Pederzini Fortunato, vice pretore del mandamento di Mirandola, è tramutato al mandamento di Modena campagna

Martinelli Americo, vice pretore del mandamento di San Felice sul Panaro, è tramutato al mandamento di Modena-città.

Di Pietro Sebastiano, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Licodia Eubea.

Becagli Vittorio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Bagni San Giuliano.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Racah Mario, dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Livorno;

da Musiari Nestore, dall'ufficio di vice pretore del mandamento Nord di Parma;

da Marella Francesco, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Trecate;

da Arsoldi Alessandro, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Pescia.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreti ministeriali del 3 gennaio 1891:

Lopez Domenico, vice cancelliere della pretura di Picerno, è tramutato alla pretura di Acerenza.

Forestiere Vincenzo, vice cancelliere della pretura di Acerenza, è tramutato alla pretura di Picerno.

Cellentani Ignazio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Aquila, è nominato vice cancelliere della pretura di Castel di Sangro, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti ministeriali del 4 gennaio 1891:

Liguori Luigi, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Avellino, è tramutato al Tribunale civile e penale di Vallo della Lucania.

Agrelli Biagio, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Cassino, in aspettativa per motivi di salute fino al 31 gennaio 1891, e pel quale si è lasciato vacante il posto nel Tribunale civile e penale di Vallo della Lucania, è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 1° febbraio 1891 e tramutato al Tribunale civile e penale di Avellino.

Con decreto ministeriale del 5 gennaio 1891:

Villi Raffaello, vice cancelliere della pretura di Campiglia Marittima, è sospeso dall'ufficio per giorni dieci, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione di avere, per negligenza fatto soffrire ad un condannato detenzione maggiore del dovuto.

Con decreti ministeriali del 6 gennaio 1891:

De Canio Giuseppe, vice cancelliere aggiunto alla sezione di corte d'appello in Potenza, è nominato vice cancelliere della stessa sezione di corte d'appello, con l'annuo stipendio di lire 2500

Con RR. decreti del 4 gennaio 1891:

Vicentini Domenico, cancelliere della pretura di Montagnana è in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lett. *a*) della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 gennaio 1891, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Dino Guida Augusto, cancelliere del tribunale civile e penale di Avellino, è tramutato al tribunale civile e penale di Campobasso.

Petroli Salvatore, cancelliere del tribunale civile e penale di Campobasso, è tramutato al tribunale civile e penale di Avellino.

Magliocchini Pasquale, vice cancelliere della sezione di corte d'appello in Potenza, è nominato cancelliere del Tribunale civile e penale di Lagonegro, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Fogliani dott. Domenico, cancelliere della pretura del 2° mandamento di Siena, è nominato cancelliere del tribunale civile e penale di Frosinone, con l'annuo stipendio di lire 3000 cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Uva Gaetano, cancelliere della pretura di Oriolo, in servizio da oltre 10 anni, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per due mesi, a decorrere dal 16 gennaio 1891, con l'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Pasi Carlo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Ravenna, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi due a decorrere dal 16 gennaio 1891, con l'assegno pari alla metà del suo stipendio di lire 1600.

Brusa Filippo, vice cancelliere della pretura di Codigoro, sospeso dall'ufficio, è richiamato in servizio a decorrere dal 16 gennaio 1891, e tramutato alla pretura di Corniglio. Da quel giorno cesserà lo assegno alimentare concesso alla di lui famiglia durante la sospensione.

Frignani Alfredo, vice cancelliere della pretura di Montecchio-Emilia, è tramutato alla pretura del Mandamento Sud in Parma a sua domanda.

Mutti Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Parma, è nominato vice cancelliere della pretura di Montecchio-Emilia, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreto ministeriale del 31 dicembre 1890:

È concessa al notaro Antoniazzi Antonio una proroga sino a tutto il 23 marzo p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Imola.

Con Regi decreti del 4 gennaio 1891:

Cogo Giovanni, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Barge, distretto di Saluzzo.

Berti Amedeo, notaro residente nel comune di Castiglione d'Intelvi, distretto di Como, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Circolare *ai signori Prefetti e Sottoprefetti del Regno sul regolamento sulle caldaie a vapore — Verificazione dei manometri campioni.*

Roma, addì 23 dicembre 1890.

Per l'articolo 35 del Regolamento vigente sulle caldaie a vapore, i periti incaricati delle prove e delle visite a sensi di legge debbono essere provveduti di un manometro campione. A termini poi della nuova legge sui pesi e sulle misure (art. 24 del testo unico approvato con R. D. 23 agosto 1890, n. 7088, serie 3ª) i detti manometri campioni sono dichiarati soggetti alla verificazione periodica, da effettuarsi nel laboratorio centrale e negli uffici metrici; ed il regolamento per il servizio metrico, approvato col R. D. 7 novembre ultimo numero 7249, ha dettate le norme per la verificazione in discorso.

Dall'esame di tali norme, che si riportano in allegato alla presente, affinchè le Prefetture e le Sottoprefetture ne possano dare visione agli

interessati la S. V. rileverà che, coll'art. 87, il Ministero ha assunto l'incarico di fornire ai verificatori l'elenco dei periti nominati agli effetti dell'art. 27 della legge sulla pubblica sicurezza.

Occorre pertanto che i signori Prefetti e Sottoprefetti mi comunichino con sollecitudine nome, cognome, qualità e indirizzo delle persone state fin qui scelte da essi per l'esercizio di detto ufficio nel rispettivo circondario.

Siccome poi il Ministero dovrà anche far conoscere ai verificatori le successive variazioni avvenute nell'elenco dei periti, così la S. V. vorrà aver cura di tenermi al corrente tanto delle cessazioni da detto ufficio che potessero avvenire, quanto delle nuove nomine che, nello interesse del servizio delle caldaie a vapore, la S. V. credesse in seguito di fare.

Il Sotto Segretario di Stato
AMADEI.

ALLEGATO.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

per il servizio metrico e per il saggio delle monete e dei metalli preziosi

approvato con R. decreto 7 novembre 1890, N. 7249 (serie 3ª)

TITOLO IX.

Verificazione dei manometri.

Art. 87.

Per gli effetti dell'art. 24 del testo unico delle leggi metriche i verificatori riceveranno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio la nota dei periti incaricati delle visite e prove alle caldaie a vapore e le variazioni successive.

Art. 88.

I manometri campioni usati dai detti periti dovranno essere sottoposti alla verificazione periodica ad intervalli non maggiori di due anni e tutte le volte che gli interessati lo richiedano.

Questa verificazione verrà eseguita nel laboratorio metrico centrale di Roma ed in quegli altri uffici metrici che potranno in seguito essere designati dal Ministero.

Art. 89.

I manometri da verificarsi saranno presentati all'ufficio metrico del distretto ove risiede il perito, accompagnati da una distinta secondo un modulo stabilito dal Ministero e ben condizionati per essere spediti al laboratorio metrico centrale o all'ufficio metrico più vicino autorizzato a tale verificazione.

A verificazione compiuta i manometri saranno restituiti all'ufficio mittente accompagnati dal certificato contenente la tabella di correzione.

Art. 90.

Il proprietario del manometro pagherà, all'atto della presentazione, il diritto fisso di lire 3 per ciascun manometro.

Dei diritti riscossi il verificatore rilascierà ricevuta, la quale porterà applicate le marche da bollo corrispondenti.

Art. 91.

La prima volta che un manometro sarà presentato alla verificazione, quando sia riconosciuto ammissibile, riceverà l'impressione di un numero d'ordine accanto a quella del punzone a stemma reale e sarà accompagnato da un certificato comprovante l'eseguita operazione.

Le verificazioni successive saranno attestate dal solo certificato indicato nell'art. 89.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 348158 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 1618 della soppressa Direzione di Palermo) per lire 600, al nome di *Arcere* Antonio fu Salvatore domiciliato a Messina, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Arcieri Antonio fu Salvatore, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 dicembre 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 651903 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 45, al nome di Guerra Paolina, Teresa e Giuditta del vivente Carlo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliate a Carbonara Scrivia (Alessandria) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Guerra Angela-Maria-Faustina, detta anche Palmira, Maria-Giuseppa-Giuditta, o Giuditta, minori, ecc., vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo Avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 dicembre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 700 per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo istituito nella città di Lucca a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 5 maggio p. v., le loro domande in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 3 gennaio 1891.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso di concorso

AD UN POSTO DI STUDIO DELLA FONDAZIONE CORSI.

(Regolamento approvato con Regio decreto 7 luglio 1881, N. 396, Serie 3ª, per la collazione dei posti di studio della Fondazione Corsi, e deliberazione della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, in data 10 marzo 1882, 28 giugno 1887 e 20 dicembre 1890, relativa al conferimento dei posti stessi).

È aperto il concorso, fra gli studenti della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, ad un posto di studio della *Fondazione Corsi*, con le norme seguenti:

Art. 1. Possono concorrere coloro che documenteranno di avere compiuto il primo biennio di detta Facoltà o frequentato lodevolmente i corsi almeno due anni in questa Università.

Art. 2. Le istanze, per ammissione al concorso, (*in carta bollata da centesimi 50*), dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al Preside della Facoltà, entro 40 giorni dalla data del presente avviso.

Art. 3. Il concorso verserà sulla *matematica pura*.

Art. 4. Il concorso sarà deciso nella seconda metà di febbraio e per conseguire il premio occorrerà avere ottenuto almeno 2/3 dei punti, di cui disporrà la Commissione esaminatrice.

Art. 5. Il premio di lire 75 mensili dura un anno, e per ritirare le quote, nei mesi di lezione, si dovrà esibire un attestato di diligenza, da rilasciarsi dai Professori delle materie, nelle quali il premiato deve perfezionarsi.

Art. 6. Il premiato assume l'obbligo di continuare gli studi ed un mese prima della scadenza dell'ultima rata di premio dovrà rimettere, al Preside della Facoltà, una relazione che dia prova del profitto riportato.

Roma, 2 gennaio 1891.

Il Rettore: V. CERRUTI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 9 gennaio 1891.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì		751,6
Umidità relativa a mezzodì		86
Vento a mezzodì		Nord debole.
Cielo		coperto.
Termometro centigrado	Massimo	7°,0.
	Minimo	2°,0.

Pioggia in 24 ore: mm 37,2.

Il minimo assoluto di ieri fu di 5°,0 ed avvenne alle 11 pom.

Li 9 gennaio 1891.

Europa pressione elevata Scandinavia Russia, depressione notabile intorno Puglie. Pietroburgo 770; Zurigo 764; Foggia 748.

Italia 24 ore: barometro disceso cinque a sei mill. Sudest, leggermente salito Nord; pioggie, nevicate, venti freschi settentrionali Nord, meridionali Sud; mare mosso, agitato.

Stamane cielo coperto, piovoso o nevoso; venti settentrionali freschi specialmente Centro; barometro depresso 748 Campania Puglie, 755 estremo Nord; 756 Cagliari, Malta.

Mare mosso agitato.

Probabilità: venti freschi abbastanza forti quarto quadrante Sicilia, settentrionali Nord Centro, cielo nevoso Nord, piovoso, nevoso altrove, mare molto agitato lungo coste meridionali, agitato altrove.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 9. — La Commissione delle Dogane votò i dazi proposti dalla sottocommissione pel legname.

Essa si occupò poscia dello denunzia dei trattati di commercio.

Dopo breve discussione essa decise di attenersi alle presenti dichiarazioni del Governo, che, cioè, tutti i trattati con tariffe, compresivi quelli relativi alla navigazione, alla proprietà industriale ecc, saranno denunciati il 1° febbraio.

Le convenzioni commerciali che si basano sulla clausola della nazione più favorita resterebbero solo in vigore.

LONDRA, 9. — Ebbe luogo un numerosissimo *meeting* di cittadini convocati dal primo magistrato, allo scopo di cercare i modi di ristabilire l'accordo fra gli scioperanti delle ferrovie scozzesi e le compagnie ferroviarie.

Dopo violento tumulto, il *meeting* approvò una risoluzione colla quale deplora i risultati dello sciopero e raccomanda vivamente l'accordo.

Fu nominato poscia un comitato incaricato di conferire colle compagnie e gli scioperanti.

COSTANTINOPOLI, 9. — Il ministro degli affari esteri pubblica il comunicato seguente: « Lutzki, arrestato a Costantinopoli dal Consolato russo, è un terrorista. Egli avrebbe subito una condanna in Russia per parecchi delitti, ma fuggì in Bulgaria. La polizia russa lo ricercava come colpevole di delitto comune. Le autorità ottomane non ebbero alcuna ingerenza nell'arresto, che fu eseguito dalla sola autorità consolare russa in virtù delle Capitolazioni.

MILANO, 9. — Stamane circa 200 operai disoccupati si radunarono calmi e tranquilli alla sede del Comitato, quindi attraversarono la la Galleria e si diressero a Piazza d'Armi cercando lavoro. Poi si sciolsero.

Più tardi un centinaio di operai si raccolsero innanzi al Municipio, ma furono persuasi senza fatica dai carabinieri a sciogliersi.

BUENOS-AYRES, 9 — Notizie dirette da Santiago confermano essere scoppiati disordini rivoluzionarii al Chilì, le cui conseguenze è impossibile prevedere.

BOLOGNA, 9. — È morto per affezione cardiaca il tenente generale della riserva, Araldi, deputato di Modena.

I funerali avranno luogo lunedì 12 corrente.

LONDRA, 9. — I giornali riferiscono sotto riserva, voci di crisi ministeriale.

Vi sarebbe un rimpasto del Gabinetto in senso progressista.

NAPOLI, 8. — L'on. ministro Brin accompagnato dal contrammiraglio Cottrau, visitò gli opifici di Hornthorn e di Guppy e Pattison, nel primo esaminando le macchine motrici degli incrociatori *Lombardia* e *Iride*, e nel secondo trovando molto avanzato quattro torpediniere di alto mare ed una macchina di un incrociatore torpediniere, tipo *Partenope*.

GENOVA, 9. — Stamane ebbe luogo i funebri dei fuochisti Francesco Agazzi e Giuseppe Ciaramitano, vittime dell'accidente del *Vesuvio*.

Intervennero un rappresentante del Municipio, un drappello d'artiglieria, lo stato maggiore e l'equipaggio della cannoniera *Sentinella* e gli addetti alla capitaneria del porto

Alla camera mortuaria il cav. Gazzani, comandante la *Sentinella*, salutò gli estinti con commoventi parole.

LONDRA, 9. — Il conte Tornielli è qui giunto ed ha ripreso la direzione della R. Ambasciata d'Italia.

PARIGI, 9. — Il Principe del Montenegro è qui arrivato.

BERNA, 9. — Meuricoffre fu nominato console generale della confederazione svizzera a Napoli.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 9 gennaio 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 genn. 91	—	—		— —	94,08 3|4 94,03 1|4		— —
RENDITA 5 0|0 2.a »	—	—	—	93,82 1|2 93,85	93 83 1|4	94,05		— —
detta 3 0|0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —
detta 3 0|0 2.a »	»	—	—		— —			58 50
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860|64	»	—	—		— —			98 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			94 —
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			94 60
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			99 —
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 genn. 91	500	500		— —			456 — 1
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottobr. 90	500	500		— —			440 —
» 4 0|0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			466 —
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			479 —
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500	496	496 —			— —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —			633 — 2
» » Mediterranee stampigliate	1 genn 91	500	500		— —			525 — 3
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1675 —
» » Romana	1 genn 91	1000	1000		— —			1020 — 4
» » Generale	»	500	250		— —	398 96 95 94 92 93		— — 5
» » di Roma	»	500	250		— —	570		— — 6
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			41 —
» » Industriale e Commerciale.	1 ottobr. 90	500	500		— —			460 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			454 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			500 — 7
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			90 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —	735		— —
» » Acqua Marcia	1 genn 91	500	500		— —	851		— — 8
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			268 —
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	399 98 97 96 95 94		— — 9
» » dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250		— —			250 » 10
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	128,25		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			23 —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			397 »
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			260 —
» » della Piccola Borsa di Roma.	»	250	250		— —			235 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			75 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			230 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			286 » 11
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			475 —
» » » 4 0|0	»	250	250		— —			194 —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			478 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
8 gennaio 1890.

Consolidato 5 0\|0 nominale . . . . L. 93 567
Consolidato 5 0\|0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 91 3?7
Consolidato 3 0\|0 nominale . . . . » 59 125
Consolidato 3 0\|0 senza cedola, nominale . » 57 833

V. TROCCHI Presidente.

1) Ex £. 12,50 — 2) Id. £. 12,50 — 3) Id. £. 16,50 — 4) Id. £. 25 — 5) Id. £. 6,25 — 6) Id. £. 6,25 — 7) Id. £. 12 — 8) Id. £. 12,50 — 9) Id. £. 15 — 10) Id. £. 6,25 — 11) Id. £. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 02 1|2
	Parigi	Cheques	»	»	101 42 1|2
4	Londra	90 giorni	»	»	25 28
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Gennaio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0\|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: PIERO COSTA

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1890

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0|0	96 —	Az. Banco di Roma	600 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0|0	53 —	» Banca Tiberina	46 —	» » Navig. Gen. Italiana	380 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0|0	— —	» » Ind. e Com.	470 —	» » Metallurgic. Italiana	278 —
Prest. Rothschild 5 0|0	100 —	» » » Certif.	460 —	» » della Piccola Borsa	235 —
Obb. città di Roma 4 0|0	440 —	» Soc. Cred. Mobil.	545 —	» » Fondiar. Incendi	85 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	460 —	» » » Merid.	120 —	» » Fond. Vita	230 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —	» » Gas stampigl.	760 —	» » Caoutchouc	80 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0	496 —	» » Acqua Marcia st.	840 —	Obbl. Soc. Imm. 9 0|0	465 —
Az. Fer. Meridionali	635 —	» » Condot. d'ac.	270 —	» » » 4 0|0	195 —
» » Mediterranee	556 —	» » Gen. Illumin.	260 —	» » Ferroviarie	292 —
» » » certif.	546 —	» » Immobiliare	445 —	» Fe. Napoli-Ottajano	245 —
» Banca Nazionale	1700 —	» » Molini e Magaz. Gen.	260 —		
» » Romana	1050 —	» » Tramway Om.	138 —		
» » Generale	433 —	» » Fond. Italiana	25 —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.